



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Ente Parco regionale "Roccamonfina e foce Garigliano"

e

il Comune di Teano (CE)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2014, presso la Casa Comunale di Teano, sita in Teano alla piazza S. Francesco snc si sono incontrati:

- Il Comune di Teano (CE), di seguito denominato Comune, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ il ____/____/____;
- L'Ente Parco regionale "Roccamonfina e foce Garigliano", di seguito denominato Ente Parco, rappresentato dal Presidente pro-tempore _____, nato a _____ il _____.

PREMESSO che:

- a) l'articolo 5 della legge regionale n.33 del 01 settembre 1993 ***"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania"*** ha individuato il programma delle Aree naturali in cui è ricompreso, tra l'altro, il Parco ***"Roccamonfina e foce Garigliano"***;
- b) la perimetrazione del Parco regionale ***"Roccamonfina e foce Garigliano"*** è stata approvata con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1406 del 12 aprile 2002
- c) il Presidente della Giunta regionale della Campania, con proprio decreto n. 777 del 6 novembre 2002, ha istituito l'Ente Parco regionale ***"Roccamonfina e foce Garigliano"***;
- d) il territorio del Comune di Teano è in parte compreso nell'area perimetrata ed è quindi oggetto di tutela da parte dell'Ente parco;
- e) la Giunta Regionale della Campania, con la deliberazione n. 1406 del 12 aprile 2002, ha approvato le norme generali di salvaguardia che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;
- f) l'articolo 5 comma 3 della legge regionale 24 del 18 novembre 1995 ***" Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali"*** prevede che ***"Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all' interno del Parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell' Ente Parco ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394"***;
- g) l'articolo 142 comma 1 lettera f) del vigente decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 ***"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*** qualifica di interesse paesaggistico ***" ... i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ..."***;
- h) l'articolo 146 del predetto Codice prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini anche dell'articolo 142, non possono modificarli fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione;
- i) la Regione Campania, con la legge 01 settembre 1981 n. 65 ***"Disposizioni per l' attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54"*** ha delegato ai Comuni il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica, da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 ***"Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 "***;
- j) il Comune è tenuto ad istituire la Commissione Locale per il Paesaggio - ai sensi dell'art. 148 del vigente decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 - quale organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche, incaricato di esprimere i pareri endoprocedimentali propedeutici al rilascio dei provvedimenti paesaggistici;
- k) il Comune ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 04/06/2014, il proprio Regolamento denominato ***"Commissione Locale per il Paesaggio"***;
- l) l'Ente Parco svolge, a mezzo di propri tecnici, i procedimenti finalizzati al rilascio dei nulla-osta previsti dall'articolo 5 comma 3 della legge regionale 24 del 18 novembre 1995;

CONSIDERATO che:

- a) nel caso di interventi a farsi nelle aree ricomprese nella perimetrazione del Parco regionale "Roccamonfina e foce Garigliano", il soggetto legittimato deve acquisire, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, tanto l'autorizzazione paesaggistica di cui al vigente decreto legislativo 42 del 2004 quanto il nulla-osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge regionale 24 del 18 novembre 1995;
- b) per effetto di tale duplice sistema vincolistico, le attività istruttorie sono particolarmente complesse e laboriose;
- c) le finalità della tutela paesaggistica, di competenza del Comune, si integrano e sono strettamente connesse con quelle della tutela delle aree naturali protette, di competenza dell'Ente Parco;
- d) l'articolo 3 comma 12 del vigente Regolamento del Comune titolato "**Commissione Locale per il Paesaggio**" promuove la collaborazione tra il Comune e l'Ente Parco attraverso la partecipazione dei funzionari di questo Ente ai lavori della suddetta Commissione comunale;
- e) una forte sinergia amministrativa tra il Comune e l'Ente Parco può permettere di preservare e valorizzare le bellezze naturali del territorio e garantire tempi procedurali rispettosi delle vigenti disposizioni normative per la definizione delle richieste inoltrate dai cittadini ed abitanti del territorio oggetto di duplice tutela;

VISTO

- a) la legge regionale n.33 del 01 settembre 1993 "**Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania**";
- b) la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1406 del 12 aprile 2002;
- c) la legge regionale 24 del 18 novembre 1995 " **Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali**";
- d) il decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 "**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**";
- e) la legge regionale 01 settembre 1981 n. 65 "**Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54**";
- f) la legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 "**Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65**";
- g) il Regolamento del Comune di Teano titolato "**Commissione Locale per il Paesaggio**";
- h) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "**Nuove norme sul procedimento amministrativo**";
- i) la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ del Comune e il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. ____ del _____ con cui è stato approvato lo schema del seguente protocollo d'intesa;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Articolo 1

La narrativa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente riportata.

Articolo 2

Il Comune e l'Ente Parco intendono collaborare, nel rispetto delle rispettive attribuzioni individuate dalla normativa vigente, per lo svolgimento economico ed efficace dei rispettivi procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei pareri e/o nulla-osta di competenza.

La collaborazione istituzionale di cui al presente Accordo riguarda nel dettaglio:

1. il procedimento finalizzato al rilascio del richiesto provvedimento paesaggistico di cui al vigente decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, di competenza del Comune;
 2. il procedimento finalizzato al rilascio del propedeutico nulla-osta di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 24 del 18 novembre 1995, di competenza dell'Ente Parco;
- relativi a interventi di trasformazione di aree del Comune ricomprese nella vigente perimetrazione del Parco regionale "Roccamonfina e foce Garigliano".

Articolo 3

Per le finalità di cui all'articolo 2 e nel caso di interventi di trasformazione di aree del Comune ricomprese nella vigente perimetrazione del Parco regionale "Roccamonfina e foce Garigliano":

- il Comune assume l'impegno:
1. di trasmettere all'Ente Parco, a mezzo posta elettronica certificata:
 - a. la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del richiesto provvedimento paesaggistico (art.8 L.241/90);
 - b. i nominativi degli esperti, titolari e supplenti, che compongono la Commissione Locale per il Paesaggio, il nominativo del Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune e il nominativo del Presidente e del Segretario della predetta Commissione. Tali nominativi sono completi dei corrispondenti recapiti di posta elettronica;
 - c. le convocazioni della Commissione Locale per il Paesaggio complete dei corrispondenti ordini del giorno, almeno 5 giorni prima della data della seduta che possono essere ridotti a due giorni in caso di effettiva e dichiarata urgenza;
 - d. le eventuali richieste di atti integrativi formulate dalla Commissione Locale per il Paesaggio;
 - e. le note di trasmissione degli atti alla Soprintendenza;
 - f. i provvedimenti finali emessi;
 2. di garantire la partecipazione ai lavori della Commissione Locale per il Paesaggio del tecnico incaricato dall'Ente Parco di eseguire l'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio del

prescritto nulla-osta inerenti gli interventi di trasformazione oggetto della seduta di Commissione;

➤ l'Ente Parco assume l'impegno:

1. di trasmettere al Comune, a mezzo posta elettronica certificata:
 - a. la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del nulla-osta di competenza, a seguito della presentazione dell'istanza da parte dell'interessato (art.8 L.241/90);
 - b. il nominativo del tecnico incaricato dello svolgimento delle necessarie attività istruttorie,
 - c. completo del corrispondente recapito di posta elettronica;
 - d. le eventuali richieste di atti integrativi formulate dal responsabile del procedimento;
 - e. i nulla-osta finali emessi;
2. di favorire la partecipazione ai lavori della Commissione Locale per il Paesaggio del tecnico incaricato di eseguire l'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio del prescritto nulla-osta inerenti gli interventi di trasformazione oggetto della seduta di Commissione;

➤ il Comune e l'Ente Parco si impegnano:

1. a scambiarsi tutte le informazioni e i dati necessari a favorire lo svolgimento economico ed efficace dei rispettivi procedimenti amministrativi, operando in modo da evitare sovrapposizioni o contrapposizioni;
2. a predisporre modulistiche e materiale divulgativo da porre a disposizione degli utenti;
3. a curare una sezione FAQ sui rispettivi siti istituzionali con cui dare risposta ai dubbi e alle domande più ricorrenti poste dagli utenti, ciascuno per quanto di competenza;
4. a monitorare periodicamente i tempi di conclusione dei rispettivi procedimenti, individuando le eventuali criticità e ponendo in essere gli accorgimenti tecnico-amministrativi necessari a ridurne gli effetti.

Articolo 4

Dalla sottoscrizione del presente Accordo non possono derivare nuovi o maggiori oneri economici a carico di ciascuna delle Parti costituite.

All'attuazione del medesimo le Parti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dai rispettivi bilanci vigenti.

Articolo 5

Il presente atto ha validità per tre anni, e a decorrere dal predetto termine si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, ad ogni successiva scadenza, sempre che non intervenga esplicita richiesta di interruzione da parte di uno dei contraenti a mezzo comunicazione scritta, da inviare almeno sessanta giorni prima.

Articolo 6

Il presente atto produce effetto dalla data di stipula dello stesso.

LETTO; APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Ente Parco regionale "Roccamonfina e foce Garigliano"

Il Presidente

Per il Comune di Teano

Il Sindaco
